

REGOLAMENTO

INCENTIVI SERVIZIO TRIBUTI

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

(Approvato con Deliberazione Giunta Comunale n. 268 del 28/12/2021)

INDICE:

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

Articolo 2 – Costituzione del Fondo

Articolo 3 – Destinazione del Fondo

Articolo 4 – Trattamento accessorio

Articolo 5 – Entrata in vigore

SERVIZIO TRIBUTI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, impiegato nel raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio Tributi come rilevati dai documenti di programmazione dell'ente.

Articolo 2

Costituzione del Fondo

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante.

2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quelle di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato nella misura del 5%

- delle riscossioni, ivi comprese quelle coattive affidate con apposizione digitale del visto di esecutorietà a cura del funzionario responsabile tributi, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento,
- delle riscossioni derivanti dal ravvedimento intervenuto in seguito alla comunicazione di compliance di invito al ravvedimento inoltrate dal Servizio Tributi ai contribuenti;
- delle riscossioni derivanti dal ravvedimento lungo/lunghissimo intervenuto in seguito alla notifica di un primo atto di accertamento (riferimento nota IFEL del 28/02/2019 "Il nuovo strumento di sostegno alle attività di gestione delle entrate comunali. Nota di approfondimento sul comma 1091 della Legge di bilancio per il 2019");
- delle riscossioni derivanti dalle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 derivanti da apposita convenzione;

3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con le percentuali di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

Articolo 3

Destinazione del Fondo

1. La ripartizione del Fondo tra la quota da destinare al potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Tributi e la quota da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente è stabilita nella misura del 1% da destinare al potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Tributi e la percentuale rimanente da destinare al riconoscimento del trattamento accessorio del personale del Servizio Tributi.

Articolo 4

Trattamento accessorio

1. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle somme riservate al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del servizio tributi.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi i dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Servizio Tributi, nel documento denominato "Programma di lavoro e di interventi per recupero tributario", richiamato all'art. 12 del vigente Regolamento IUC ed all'art.32 del vigente Regolamento per l'applicazione della "nuova" Imu, elaborato in linea con i documenti di programmazione dell'ente (Bilancio,DUP) e con il Peg assegnato al Servizio Tributi, sono definiti puntualmente gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali sono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.

5. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto qualitativo alla realizzazione degli obiettivi del Servizio Tributi e sono erogabili, con determinazione dirigenziale sentito il parere del funzionario responsabile del Servizio Tributi, successivamente all'approvazione del consuntivo. Il riparto e la conseguente liquidazione del trattamento accessorio viene effettuato entro 60 giorni dall'approvazione del consuntivo.
6. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

Articolo 5
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.